

Sismabonus sull'acquisto di unità immobiliari antisismiche

Giugno 2019

Fiscalità Edilizia

SOMMARIO

La normativa.....	2
Le condizioni per accedere alla detrazione.....	3
<i>Le procedure autorizzatorie</i>	3
<i>Condizioni specifiche di accesso al bonus</i>	5
<i>Cessione del credito</i>	7
La classificazione del rischio sismico.....	8
Adempimenti.....	9
I documenti utili.....	10

La normativa

L'art. 46-quater, del DL 50/2017¹ ha esteso la detrazione d'imposta cd. **"Sismabonus"**² riconosciuta in caso di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, anche alle ipotesi di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Con tale estensione, quindi, è stata riconosciuta all'acquirente di unità immobiliari antisismiche site in uno dei Comuni in **zona a rischio sismico 1**, una **detrazione del 75% o dell'85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro)**, purché l'unità immobiliare sia **ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori**, dall'**impresa di costruzione** o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato **interventi di demolizione e ricostruzione**, anche con variazione volumetrica³, ove consentito.

La norma è stata introdotta con la finalità di favorire, a cominciare dalle zone a più alto rischio sismico, le operazioni di sostituzione edilizia derivanti dall'acquisto di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione che, a seguito di demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica, ove consentito, si fossero impegnate al successivo trasferimento delle singole unità immobiliari.

Di recente, il Decreto legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), entrato in vigore il 1 maggio 2019 e, attualmente in fase di conversione (DDL1807/C), recependo un'istanza dell'ANCE, ha esteso tale agevolazione anche agli acquisti di unità immobiliari site nelle **zone a rischio sismico 2 e 3**⁴.

**DL 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modifiche nella legge 90/2013)
Art.16, testo coordinato con le modifiche apportate dal DL 34/2019 (Decreto Crescita)**

omissis

«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.»

¹ Convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017.

² Art. 16, commi da 1-bis a 1-octies del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.

³ Art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.

⁴ Per la classificazione sismica del territorio nazionale cfr. l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006).

Le condizioni per accedere alla detrazione

Le procedure autorizzatorie

In linea generale per fruire del “**Sismabonus**” e del “**Sismabonus sugli acquisti**” per **gli immobili siti nella zona 1** è necessario che le procedure autorizzatorie dell'intervento agevolato siano state **avviate a partire dal 1° gennaio 2017**.

Nella *Risposta n.62 del 19 febbraio 2019*, l'Agenzia ha precisato che per **determinare con esattezza la data di avvio della procedura autorizzatoria, nei casi più incerti** di procedimenti avviati nel 2016 e integrati nel 2017, **è possibile chiedere all'Ufficio tecnico del Comune** di attestare la data effettiva di inizio del procedimento.

Va ricordato che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate⁵ **per accedere alla detrazione occorre depositare, insieme al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l'asseverazione relativa alla classe di rischio sismico⁶** precedente all'intervento, e a quella raggiungibile a fine lavori.

In particolare l'Amministrazione finanziaria richiama le disposizioni di attuazione del beneficio⁷, riguardanti sia le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, sia le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati, in base alle quali:

- in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia⁸, il **progettista deve asseverare «la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato»⁹** (cfr. anche C.M. 7/E/2018);
- l'**asseverazione** deve essere **depositata contestualmente al titolo edilizio abilitativo dell'intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire)**.

Ne consegue che, un'asseverazione tardiva non consente “l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater”¹⁰.

Per quanto riguarda l'**estensione del “Sismabonus sugli acquisti” alle zone 2 e 3, efficace** a partire dal **1 maggio 2019**, l'ANCE è intervenuta affinché il beneficio possa applicarsi anche nelle ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione **per i quali il progetto è stato depositato presso lo sportello unico prima del 1° maggio 2019**, (ma a partire dal 1° gennaio 2017) **eventualmente anche in presenza di lavori già iniziati**.

In tali ipotesi, infatti, le imprese non hanno depositato l'asseverazione della classe di rischio in sede di richiesta del titolo abilitativo poiché l'intervento non era agevolabile.

⁵ Cfr. Agenzia delle Entrate, *Risposte n.64 del 19.02.2019 e n.31 dell'11.10.2018*.

⁶ Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017.

⁷ Art.3 del Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017.

⁸ D.P.R. 380/2001.

⁹ ANCE “*Sismabonus ed Ecobonus: Nuova Circolare dell'AdE*” - ID n.32453 del 2 maggio 2018.

¹⁰ Cfr. Agenzia delle Entrate, *Risposta n. 62 del 19 febbraio 2019*.

Su questo punto si ritiene che alle imprese dovrebbe essere data la possibilità di presentare l'asseverazione sulla classificazione sismica ante lavori e quella conseguibile post intervento in un momento successivo alla richiesta del titolo abilitativo, così da consentire l'applicabilità dell'agevolazione, in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento che impone quale data iniziale per l'avvio delle procedure autorizzatorie, unicamente quella del 1° gennaio 2017.

Del resto, il deposito dell'asseverazione contestualmente al titolo abilitativo rappresenta un adempimento formale che non dovrebbe compromettere la spettanza dell'agevolazione, in presenza di tutte le condizioni sostanziali stabilite dalla normativa di riferimento, relative a:

- avvio della procedura autorizzatoria successivamente al 1° gennaio 2017,
- intervento di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, con il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche rispetto al preesistente,
- ubicazione del fabbricato nelle zone sismiche 1, 2 o 3,
- cessione delle unità entro 18 mesi dal termine dei lavori e, per le zone sismiche 2 e 3, dopo il 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Sul punto l'ANCE sta compiendo le opportune azioni onde chiarire che l'estensione dell'agevolazione, da ultimo introdotta, si applica anche alle procedure avviate successivamente al 1 gennaio 2017, ove opportunamente integrate.

Sismabonus acquisti

ACCOLTE
LE
PROPOSTE
ANCE

ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici

CONDIZIONE (art.16, co.1-bis, DL 63/2013 -convertito nella legge 90/2013- sostituito dalla legge 232/2016)

Procedure autorizzatorie avviate «dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione»



CM 7/E del 27.04.2018
Resp. 62 del 19.02.2019

Si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della legge 232/2016 che ha riscritto la norma originaria), per il «Sismabonus acquisti» in zona 1

Nei casi più incerti (es. procedimenti avviati nel 2016 ed integrati nel 2017), si può chiedere all'Ufficio tecnico del Comune di attestare la data effettiva di inizio del procedimento

Il «Sismabonus acquisti» in zona 2 e 3 si applica dal 1° maggio 2019 (entrata in vigore del DL crescita - DL 34/2019), nel rispetto delle procedure definite dal DM 58/2017

Condizioni specifiche di accesso al bonus

Di seguito si ricorda che, per poter usufruire del **Sismabonus** in caso di acquisto di **unità immobiliari antisismiche** site nei **comuni a rischio sismico 1, 2 e 3**, devono ricorrere alcune condizioni specifiche:

- ▶ **l'intervento deve essere eseguito dall'impresa di costruzione/ristrutturazione** che provvede alla successiva vendita;
- ▶ **l'intervento deve consistere nella demolizione e ricostruzione dell'edificio**, anche con variazione volumetrica, ove consentita da norme urbanistiche;
- ▶ **l'acquisto dell'unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori e**, per le zone sismiche 2 e 3, dopo il 1° maggio 2019.

La misura della detrazione è pari al:

- ▶ **75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro** qualora venga ridotto il rischio sismico di **1 classe** rispetto all'edificio preesistente;
- ▶ **85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro** qualora venga ridotto il rischio sismico di **2 classi** rispetto all'edificio preesistente.

La **detrazione è correlata al prezzo dell'unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro **l'importo massimo di 96.000** (detrazione massima pari a €81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di €16.320 l'anno).

Sismabonus acquisti



ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici



AGEVOLAZIONE

• **DETRAZIONE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO RICONOSCIUTA ALL'ACQUIRENTE DI UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DI EDIFICI DEMOLITI E RICOSTRUITI (ANCHE CON VARIAZIONE VOLUMETRICA) DA IMPRESE DI COSTRUZIONI CHE LI CEDONO, IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3**



CONDIZIONI

• **INTERVENTO SU INTERO EDIFICIO ESEGUITO DA IMPRESA DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE**
 • **INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, ANCHE CON VARIAZIONE VOLUMETRICA RISPETTO ALLA PREESISTENTE, OVE CONSENTITA DA NORME URBANISTICHE**
 • **ACQUISTO (ROGITO) DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ENTRO 18 MESI DAL TERMINE DEI LAVORI**



BENEFICIO

• **DETRAZIONE PARI AL 75%/85% (A SECONDA DEL MIGLIORAMENTO OTTENUTO IN TERMINI DI CLASSE SISMICA) DEL PREZZO INDICATO IN ATTO ENTRO UN AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DI 96.000 EURO**
 • **POSSIBILITÀ' DI CEDERE LA DETRAZIONE SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA**

Sismabonus acquisti

ACCOLTE
LE
PROPOSTE
ANCE

ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici

ESEMPI DI CALCOLO

Ipotesi 1

- ✓ 1 solo acquirente
- ✓ prezzo dell'unità immobiliare = € 150.000

Importo ammesso in detrazione

$85\% \times € 96.000 = € 81.600$ *Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare*

Importo detraibile annuo

$€ 81.600 : 5 = € 16.320$

Importo complessivamente detraibile = € 81.600 in 5 anni (€ 16.320 all'anno)

Sismabonus acquisti

ACCOLTE
LE
PROPOSTE
ANCE

ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici

ESEMPI DI CALCOLO

Ipotesi 2

- ✓ 2 acquirenti comproprietari in parti uguali
- ✓ prezzo dell'unità immobiliare = € 500.000

Importo complessivo ammesso in detrazione

$85\% \times € 96.000 = € 81.600$ *Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare*

Importo detraibile annuo

$€ 81.600 : 5 = € 16.320$

Importo "effettivo" detraibile per ciascuno annuo

$€ 16.320 / 2 = € 8.160$

Cessione del credito

In alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la **facoltà dell'acquirente di optare per la cessione del credito di imposta**, corrispondente all'importo detraibile secondo quanto previsto dalla legge.

Il **credito d'imposta può essere ceduto** a soggetti **terzi** (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il "Sismabonus condomini".

A tal riguardo va specificato, però, che **ad oggi mancano ancora le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti** procedurali necessari per comunicare all'Agenzia stessa, la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione, e per poterla, di conseguenza, rendere operativa.

Sul punto, non essendo richiesta per legge l'emanazione di un provvedimento attuativo, si ritiene che potrebbero essere sufficienti delle istruzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate anche tramite circolare, volte a riprodurre, in sostanza, quanto previsto per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, dal recente *Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019*.

Tale Provvedimento stabilisce che:

- ✓ i **soggetti cedenti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate, una serie di dati** relativi: alla tipologia di intervento realizzato; all'importo complessivo della spesa sostenuta; all'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante); all'anno di sostenimento della spesa; ai dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento agevolato; alla denominazione e il codice fiscale del cessionario; alla data di cessione del credito; all'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché all'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente (i soggetti ricadenti nella "no tax area" devono, inoltre, rendere la dichiarazione di possidenza dei prescritti requisiti reddituali, sempre con riferimento all'anno precedente a quello di sostenimento delle spese).

Tale comunicazione va effettuata, alternativamente, **utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet** dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il **Modulo** allegato al Provvedimento stesso, da inviare tramite PEC o da presentare presso uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

- ✓ l'**Agenzia delle Entrate** rende **visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito** (che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate) e, **nell'area riservata del cedente, le informazioni sull'accettazione** del credito d'imposta da parte del cessionario;
- ✓ il **cessionario** deve **accettare il credito** attribuitogli, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, **a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese, potrà:
 - **utilizzarlo in compensazione** con le imposte e contributi dovuti, tramite il **modello F24 "telematico"** (da presentare solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate).
 - **cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto**, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa ipotesi, dovrà **darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, sempre a decorrere **dal 20 marzo** dell'anno successivo, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

La classificazione del rischio sismico

Poiché la detrazione spetta all'acquirente nel caso in cui gli interventi realizzati comportino la riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, per fruire della stessa è necessaria, come richiesto dalla norma¹¹ **l'asseverazione da parte di professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati.**

Le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati, sono state definite dal Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato con DM n. 65 del 7 marzo 2017.

Il documento definisce **8 Classi di Rischio**, con rischio crescente **dalla lettera A+ alla lettera G** e la determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta, dal professionista, secondo 2 metodi, tra loro alternativi, l'uno convenzionale e l'altro semplificato, quest'ultimo con un ambito applicativo limitato.

- ▶ **metodologia convenzionale** applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e per qualsiasi passaggio migliorativo di classe di rischio sismico
- ▶ **metodologia semplificata**, applicabile in determinati casi. Consente il passaggio di una sola classe di rischio ai fini della detrazione fiscale.

Il professionista incaricato della valutazione del livello di rischio attribuisce la classe tra le 8 previste, identificate con le lettere **dalla A+ (rischio minore) alla G (rischio maggiore)**.



¹¹ Art. 16, comma 1-quater, DL 63/2013 richiamato dal comma 1-septies del medesimo articolo.

Sismabonus acquisti



ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici

Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017 n.58

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

Metodo convenzionale

- applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione
- basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche
- consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, (**miglioramento di una o più classi di rischio**)

Metodo semplificato

- basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio
- indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio
- utilizzabile sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il **miglioramento di una sola classe di rischio**

Adempimenti

Per accedere al beneficio fiscale è necessario che:

1. l'impresa **incarichi un professionista della valutazione della classe di rischio** e della **predisposizione del progetto** di intervento;
2. il **professionista asseveri la classe di rischio** dell'edificio **precedente** l'intervento e quella **conseguibile a seguito** dell'esecuzione **dell'intervento** progettato (Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017);
3. il **direttore dei lavori e il collaudatore statico**, ove nominato, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, **attestino**, per quanto di rispettiva competenza, **la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato**, come asseverato dal progettista.


Il **progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico**, contenente l'**asseverazione** del professionista **deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente al rilascio del titolo abilitativo.**

Sismabonus acquisti



ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici



Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017 n.58

Modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati



Risp. n.31 dell'11.10.2018
Risp. n.64 del 19.02.2019

La presentazione tardiva dell'asseverazione, in un momento successivo alla richiesta del titolo abilitativo dei lavori (anche in caso di permesso di costruire), non consente la fruizione del Sismabonus



Il progettista dell'intervento strutturale assevera, secondo i Contenuti delle Linee Guida, la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dei lavori



Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato ex lege), al collaudo dei lavori, attestano per rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato

I documenti utili

A proposito della **documentazione necessaria** per fruire della detrazione per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche l'Agenzia delle Entrate (Cfr. "Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici"-febbraio 2019) indica:

- ▶ l'atto di acquisto dell'immobile;
- ▶ la documentazione da cui risulti:
 - la tipologia di intervento effettuato;
 - la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile;
 - la data di conclusione dei lavori;
 - l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Sismabonus acquisti



ESTENSIONE DEL «SISMABONUS ACQUISTI» (ART.8)

Estensione alle zone sismiche 2 e 3 della detrazione del 75% - 85%, da applicare sul prezzo risultante nel rogito sino ad un massimo 96.000 euro, per l'acquisto di immobili antisismici



Guida "Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici" - febb 2019

DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL BENEFICIARIO DEL «SISMABONUS ACQUISTI»

- ❖ **ATTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE**
- ❖ **DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI:**
 - tipologia di intervento effettuato;
 - la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile;
 - data di conclusione dei lavori;
 - efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico